

LINEE OPERATIVE PER IL PERCORSO DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI HANDICAP, AI FINI DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA.

Premessa

Il presente documento è finalizzato alla definizione, nell'ambito della regione Liguria, di un unico percorso per l'accertamento **dello stato di handicap, ai fini della integrazione scolastica.**

L'individuazione dell'**alunno come persona portatrice di handicap** è competenza esclusiva della commissione sanitaria, di cui all'art. 4 della L. 5.2.1992, n.104.

Ai sensi dell'art. 20 c.1 della L.102/2009, e dell'art. 19 c.11 della L.111/2011, la commissione competente è obbligatoriamente integrata da un medico dell'INPS, quale componente effettivo, che partecipa a titolo gratuito.

L'assegnazione del sostegno scolastico all'alunno è subordinata al riconoscimento di uno stato di handicap, ai sensi dell'art.3 della L.104/92.

Il riconoscimento dell'invalidità civile, e/o di altre minorazioni, quali la cecità e la sordità, non produce di per sé effetti ai fini dell'attribuzione dell'intervento di sostegno scolastico.

1) Primo accesso

Il minore, inviato alla struttura sanitaria pubblica o accreditata, competente in relazione alla patologia presentata, per svolgere accertamenti riguardanti una situazione di disabilità, viene inserito in un percorso di Valutazione e Diagnosi Clinica.

A conclusione della fase preliminare, se la valutazione e la diagnosi clinica configurano una condizione di disabilità, è compito dello specialista clinico informare dettagliatamente la famiglia, o chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, sull'opportunità che per il minore sia richiesto l'**accertamento dello stato di handicap**, ai fini del rilascio della certificazione per l'integrazione scolastica, e, eventualmente, anche dell'invalidità civile, della cecità o sordità, in base alle menomazioni evidenziate.

2) Avvio dell'iter di certificazione

Il clinico della struttura sanitaria pubblica o della struttura sanitaria accreditata, referente del caso, una volta effettuata una diagnosi che possa dare luogo all'iter per l'accertamento delle disabilità, senza oneri per la famiglia, deve:

- produrre una certificazione specialistica, contenente la diagnosi accertata, secondo la classificazione ICD 10, da consegnare al Medico di Famiglia, per la successiva compilazione del certificato telematico introduttivo,

oppure, **in alternativa,**

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Massimo Serra)

Data - IL SEGRETARIO

31/10/2014 (Dott. Roberta Rossi)

- procedere direttamente alla compilazione del predetto certificato medico, qualora sia in possesso dell'apposito PIN, rilasciato dall'INPS.

3) Accertamento della condizione di handicap, ai fini dell'integrazione scolastica

- A decorrere dal **1° novembre 2014**, la competenza esclusiva per il rilascio delle certificazioni, finalizzate all'integrazione scolastica di alunni in condizione di handicap, per i casi di nuova presentazione e per le attestazioni giunte a scadenza naturale, è riservata alla commissione sanitaria di cui all'art.4 della L. 5.2.1992 n.104, integrata dal medico dell' INPS.
- Da tale data, cessa l'attività dei collegi medici ex art. 2 - DPCM 23 febbraio 2006, n.185, operanti nelle more dell'adozione del presente provvedimento.

La domanda per il riconoscimento **della condizione di handicap, ai fini dell'integrazione scolastica**, completa della certificazione medica, è presentata alla sede Inps competente per residenza, esclusivamente per via telematica, come previsto dalla L.102/2009.

La domanda può essere formulata per ottenere il rilascio della certificazione per l'integrazione scolastica, o anche contenere la richiesta di riconoscimento contestuale delle condizioni di portatore di handicap (L.104/92), minore invalido civile, cieco o sordo.

L'Inps provvede all'invio telematico delle pratiche all'Azienda Sanitaria Locale di competenza.

Le procedure sanitarie e amministrative previste per l'esame delle pratiche sono svolte dalle strutture di Medicina Legale delle ASL.

Al recepimento della domanda, la commissione medica ASL integrata avvia l'iter accertativo, con le seguenti modalità:

- La commissione è presieduta da uno specialista in Medicina Legale, ed è composta da uno specialista Neuro Psichiatra Infantile, " in qualità di esperto del caso", o da altro specialista per la tipologia di minorazione di cui il minore è portatore, da un medico dell'INPS e da un medico associativo, ed integrata da un operatore sociale.
- Per le valutazioni di competenza, la commissione sanitaria si avvale della Diagnosi Funzionale, qualora resa disponibile al momento della visita, o di altra documentazione clinica eventualmente acquisita.
- Nel caso di domande intese a ottenere più riconoscimenti, vengono attivati diversi percorsi certificativi, nell'ambito della stessa visita collegiale.
- **Compatibilmente con le potenzialità organizzative di ciascuna ASL, dovrà essere garantita la programmazione tempestiva delle visite di cui trattasi.**

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Massimo Serra)

31/10/2014 (Dott. Roberta Rossi)

- Le sedute sono riservate esclusivamente all'utenza minorenni, o agli alunni maggiorenni, ancora inseriti nel ciclo scolastico/formativo.
- La commissione sanitaria redige i verbali di accertamento L.104, utilizzando la procedura informatica "OASIS".
- I verbali di accertamento sanitario seguono l'iter di validazione ordinario presso l'INPS.
- Il rilascio del certificato per l'integrazione scolastica (allegato 1) è subordinato al riconoscimento di una condizione di handicap, indipendentemente dal livello di gravità (art. 3 L.104/92).
- La certificazione, di cui all'allegato 1, è rilasciata nel contesto del percorso di accertamento, in tempo utile in vista delle scadenze per la consegna della documentazione alle istituzioni scolastiche
- Tale certificato non viene inviato alla validazione presso il Centro Medico Legale INPS
- Le certificazioni ai fini dell'integrazione scolastica, rilasciate in precedenza dal collegio medico di cui al D.P.C.M. n.185/2006, sono valide fino alla scadenza del periodo temporale indicato nella certificazione stessa.
- Dette certificazioni potranno essere sottoposte a nuova valutazione, da parte della Commissione Medica Integrata ASL, su richiesta della famiglia del minore, o dell'interessato, se maggiorenne.

4) Certificazione per l'integrazione scolastica

- Il rilascio della certificazione per l'integrazione scolastica ha luogo:
 - Quando si prevede il primo ingresso a scuola di un minore, cui è già stata riconosciuta una condizione di handicap
 - Quando a un minore, che già frequenta la scuola, viene riconosciuta una condizione di handicap
 - Nelle situazioni, in cui si debba procedere al rinnovo della certificazione, sia per una revisione programmata, sia su richiesta della famiglia.

5) Documentazione che consente l'accesso al percorso di integrazione scolastica:

La documentazione che consente all'alunno l'accesso al percorso di integrazione scolastica è rappresentata da:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Massimo Serra)

31/10/2014 (Dott. Roberta Rossi)

- verbale di accertamento sanitario, attestante il riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 3 della L.104/'92, validato dall'I.N.P.S.

oppure

- certificazione per l' integrazione scolastica (allegato 1), riferita al predetto accertamento sanitario.

La documentazione in argomento ha di norma validità illimitata, salvo diversa indicazione di rivedibilità.

E' opportuno che la scadenza indicata per la rivedibilità coincida con il passaggio tra ordini di scuola.

6) Tempistica

Si concorda che i percorsi di accertamento dello stato di handicap, ai fini dell'integrazione scolastica, debbano essere di norma ultimati entro il 31/5 di ogni anno, per consentire al competente Ufficio Scolastico l'assegnazione delle risorse in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico.

7) Monitoraggio

Si demanda agli organismi previsti dalla Legge 104/92 e successive integrazioni (GLIP e GLIR) il monitoraggio dell'efficacia del presente documento e la formulazione di eventuali proposte migliorative.

Logo Azienda

Allegato 1
CERTIFICAZIONE per INTEGRAZIONE SCOLASTICA
ai sensi artt. 12 e 13 – Legge 104/92

Cognome _____ Nome _____
Sesso M/F ___ Nato/a a _____ il _____
Residente in Via _____ N° _____
Comune _____ Provincia _____
CODICE FISCALE (se posseduto) _____

DIAGNOSI CLINICA

CODIFICAZIONE – DIAGNOSI (ICD – 10)

(ASSE)

(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____

GRAVITA' FUNZIONALE

ai sensi dell' art.3 comma 3 L.104/'92 SI NO

RIVEDIBILITA': SI, in data..... NO

NB: il presente Certificato per Integrazione Scolastica:

- é rilasciato dalla Commissione, nel contesto dell' accertamento dello stato di handicap
- é subordinato all' approvazione del verbale di accertamento dello stato di handicap, da parte del Centro Medico Legale INPS territorialmente competente
- é valido fino alla data eventualmente prevista per la rivedibilita, salvo diversa indicazione
- va conservato dalla Famiglia, che ne consegna copia alla Scuola, ad ogni passaggio di ordine e grado.
- é stato redatto sulla base delle risultanze dei visita collegiale, effettuata in:

Luogo _____ data _____

Presidente della Commissione _____

Medico Specialista _____

Operatore sociale _____

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Massimo Serra)

Data - IL SEGRETARIO

31/10/2014 (Dott. Roberta Rossi)